

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/800 DELLA COMMISSIONE
dell'8 maggio 2017**

**che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda gli elenchi dei posti d'ispezione
frontalieri e delle unità veterinarie del sistema TRACES**

[notificata con il numero C(2017) 2899]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 20, paragrafi 1 e 3,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, seconda frase, e paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽³⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti in conformità alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di detta decisione.
- (2) In seguito a una comunicazione della Spagna la categoria «altri animali» per il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Alicante dovrebbe essere limitata agli animali di piccole dimensioni. È pertanto opportuno aggiungere la nota 10 alla categoria O per tale posto d'ispezione frontaliere nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (3) In seguito a una comunicazione della Francia l'approvazione per il posto d'ispezione frontaliere dell'aeroporto di Lyon-Saint Exupéry dovrebbe essere estesa agli equidi registrati. È pertanto opportuno modificare la voce relativa a tale posto d'ispezione frontaliere nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (4) I Paesi Bassi hanno comunicato che un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere nel porto di Amsterdam dovrebbe essere soppresso e un centro d'ispezione al posto d'ispezione frontaliere nel porto di Rotterdam dovrebbe essere spostato in una nuova sede. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative a tali posti d'ispezione frontalieri nell'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) L'allegato II della decisione 2009/821/CE stabilisce l'elenco delle unità centrali, regionali e locali del sistema informatico veterinario integrato (TRACES).
- (6) In seguito alle comunicazioni di Irlanda, Italia e Austria dovrebbe essere modificato l'elenco delle unità locali del sistema TRACES per tali paesi figurante nell'allegato II della decisione 2009/821/CE.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

⁽¹⁾ GUL 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽²⁾ GUL 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽³⁾ GUL 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽⁴⁾ Decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES (GUL 296 del 12.11.2009, pag. 1).

